

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 179^A - 179. SITZUNG
21 - 9 - 1960

INDICE

INHALTSANGABE

Interrogazioni ed interpellanze pag. 4
Disegno di legge n. 159: « Modifiche alla L. R.
7-9-1958, n. 23 »
pag. 9

Anfragen und Interpellationen Seite 4
Gesetzentwurf Nr. 159: « Änderungen zum
Regionalgesetz vom 7.9.1958 Nr. 23 »
Seite 9



Presidente: Vicepresidente dottor Remo Albertini.

Ore 10,40

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 26 luglio 1960.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

NARDIN (P.C.I.): Solo per fare questa proposta alla Presidenza del Consiglio ed alla Giunta. Come sappiamo la Regione sta vivendo da giorni una drammatica situazione che purtroppo non accenna a diminuire e io ritengo che sarebbe opportuno inserire all'ordine del giorno una relazione, da parte della Giunta, sulla situazione e sulle proposte che la Giunta si sente in grado di fare per fronteggiare, nei limiti del possibile, insieme ad altri organismi, questa situazione. Se fosse possibile pregiudizialmente all'ordine del giorno per oggi prendere almeno in esame una relazione e cominciare a discuterla io ritengo che sarebbe doveroso da parte nostra.

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta regionale aveva già chiesto di fare una relazione e lo volevo comunicare. La parola al Presidente.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Avevo appunto già informato il signor Presidente del Consiglio che aprendosi questa tornata del Consiglio

avremmo, per mille ragioni, unanimemente considerata l'opportunità di riassumere un po' quelle che sono le conseguenze di questa vicenda così eccezionale nella sua entità e nei danni che ha causato. Alcuni elementi, soprattutto di informazione per ciò che è avvenuto, sono stati già raccolti, ma debbo riconoscere che, come appare naturale certamente a tutti, si tratta di informazioni che rimangono nell'ambito di indicazioni molto generali. Soprattutto l'aspetto dei danni, per i quali dovremo preoccuparci di vedere che cosa l'amministrazione regionale potrà fare, rimane tutto da assodare. Siamo ancora in movimento, purtroppo, con questa situazione. Speriamo che il ciclo degli eventi atmosferici che l'hanno determinata sia concluso; dobbiamo dire « speriamo » perchè in realtà, nonostante le segnalazioni degli uffici metereologici, qualche dubbio sulla possibilità di qualche ripetersi di maltempo c'è ancora. Ciò che è assolutamente impossibile fare in questo momento è una valutazione attendibile delle conseguenze di quanto è avvenuto. Ecco che mentre nell'informare il Presidente della necessità di fare questa relazione ho pensato preferibile differirla di qualche giorno e di farla comunque senz'altro prima della chiusura dei lavori di questa tornata del Consiglio, come è necessario. Questo differimento è tanto più opportuno in quanto domani avremo in sede anche il Ministro dei lavori pubblici e con lui ci intratteremo illustrando la situazione, naturalmente, ed acquisendo elementi di giudizio che oggi non abbiamo e sui quali indubbiamente il Consiglio ha bisogno di essere informato, per le deliberazioni che prenderemo noi.

Grosso modo vi dirò che è stata provvidenziale l'emanazione della legge nazionale che ha previsto interventi dello Stato a carattere generale, in caso di calamità pubbliche. Mi riferisco alla legge 21 luglio 1960, n. 739 che prevede le provvidenze per

le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. Due temi diversi. Quella legge dice già qualche cosa che ci ha tranquillizzati. Essa prevede esattamente la possibilità di un intervento dello Stato in tutto il territorio nazionale: « Il Ministero dell'agricoltura e foreste — dice l'art. 8 — può assumere a suo carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi di cui all'art. 1 », ovvero per la sistemazione idraulico forestale ed agraria dei territori montani danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1. « Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le stesse disposizioni si applicano per le strade interpoderali, per gli acquedotti, per gli elettrodotti, per le reti idrauliche, per gli impianti irrigui a servizio, i più brevi, anche se non ricadenti in comprensori di bonifica ». Qui c'è già la prima piattaforma sulla quale costruiremo, d'accordo con lo Stato, ciò che potrà essere previsto nel suo insieme, per ovviare alle conseguenze di questa brutta vicenda. Riservandomi dunque di intrattenere il Consiglio sull'argomento con notizie e dati che in questo momento non possono essere raccolti, ma che saranno raccolti nei giorni prossimi, e promettendo al Consiglio una relazione con proposte da parte dell'amministrazione regionale, tengo a dire subito fin da questo momento un vivissimo grazie della Regione, un vivissimo grazie a tutti coloro che hanno cooperato in questo periodo con uno spirito di notevole senso civico, di dedizione, di generosità. Mi riferisco agli organi nostri di esecuzione, in modo particolare al Corpo forestale, ai Corpi dei vigili del fuoco permanenti e volontari che si sono prodigati dovunque, anche veramente con ammirata dedizione; mi riferisco alle Forze armate; mi riferisco agli organi dello Stato, al Genio civile, al Provveditorato alle opere pubbliche; mi riferisco ai vigili urbani che dovunque sono stati chiamati hanno risposto all'appello con assoluta puntualità ed urgenza; ed in genere, anche senza nominarli, a tutti quegli organi, elementi, espressioni della nostra vita pubblica, che hanno avuto il compito di dare contributo all'opera di salvataggio e prevenzione dei danni maggiori. Veramente, per chi ha vissuto da vicino, come ab-

biamo vissuto noi, e voi anche probabilmente, questa vicenda, nelle notti scorse e nelle giornate trascorse, è stato di conforto vedere come sia vivo e presente nella nostra Regione un largo spirito di collaborazione e di solidarietà sul quale è possibile fondare le speranze anche per il futuro della nostra terra.

PRESIDENTE: Allora possiamo procedere, dopo le dichiarazioni del Presidente della Giunta.

Punto 1 all'ordine del giorno: « *Interrogazioni ed interpellanze* ».

Interpellanza rivolta al Vice Presidente del Consiglio Regionale dai cons. Mitolo e Preve Cecon:

I n t e r p e l l a n z a
al Vicepresidente del Consiglio Regionale
per conoscere

se, in considerazione del fatto che il Presidente del Consiglio Regionale è venuto meno agli obblighi del suo ufficio da che si rifiuta di partecipare alle sedute del Consiglio che egli ha il dovere di presiedere, fatto questo che è previsto dall'art. 26 dello Statuto come causa di revoca dalla carica, non intenda deferire il caso al Consiglio Regionale nella prossima seduta, affinché esso possa adempiere all'atto di revoca, previsto dalla succitata norma costituzionale ».

MITOLO (M.S.I.): Ritengo superfluo illustrare l'interpellanza e dirò, dopo la sua risposta, quella che può essere la presa di posizione sia mia che del cons. Cecon.

PRESIDENTE: Il Consiglio conosce la situazione che si è determinata dopo la presa di posizione della S.V.P., per la quale il dottor Magnago, Presidente del Consiglio Regionale, non partecipa alle sedute del Consiglio e quindi non lo presiede. Il Presidente compie gli altri atti previsti dal suo ufficio, meno questo della presidenza del Consiglio, la partecipazione alla seduta. Sulla singolarità di questa situazione è inutile che io intrattenga il Consiglio, perchè da tutti è conosciuta, ormai da tempo andiamo avanti in questo modo. Penso che non spetti al sottoscritto, quale Vicepresidente del Consiglio, trarre una conseguenza da questa situazione,

e chiedo di non pronunciare un giudizio mio. Se il Consiglio vuole pronunciare un proprio giudizio eventualmente deve provocare un atto di deliberazione, quindi una mozione sulla quale il Consiglio si pronunci. L'art. 26 dello Statuto non precisa esattamente quali sono le condizioni per provocare una revoca, in quanto genericamente dice: « Il Presidente e il vicepresidente del Consiglio che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti ».

Quindi sta a giudizio del Consiglio ritenere se, per il fatto che il Presidente del Consiglio non partecipa alle sedute del Consiglio per una decisione di natura politica, sia un fatto tale da provocare una revoca. Io non avrei altro da aggiungere alla interpellanza.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, grosso modo sono d'accordo con la risposta che Lei mi ha dato. Per una ragione di carattere formale e procedurale, proprio allo scopo di poter raggiungere ed attuare quello che è il suggerimento che Lei nella sua risposta ha dato, anche a nome del cons. Ceccon, mi devo dichiarare insoddisfatto e dichiarare al tempo stesso che trasformo l'interpellanza in mozione, allo scopo di provocare su di essa una deliberazione del Consiglio Regionale.

Secondo me ricorrono tutti gli estremi previsti dall'art. 26 dello Statuto perchè il Consiglio debba procedere alla revoca del Presidente Magnago, in quanto è vero che gli obblighi ai quali accenna il primo comma dell'art. 26 non sono tassativamente precisati, però li possiamo precisare noi attraverso l'esperienza che abbiamo delle funzioni e degli obblighi che fino ad oggi in dodici anni di legislatura i Presidenti che si sono succeduti a quel banco hanno svolto. Secondo me — anticipo il mio pensiero che penso di poter sviluppare nella discussione che si farà sulla mozione —, fra questi obblighi vi sono anche quelli di presiedere le sedute e non soltanto di adempiere alle funzioni esterne del Consiglio Regionale. Obblighi che sono di un'importanza fondamentale. Basti pensare che, mancando il Presidente, il suo posto deve necessariamente essere occupato dal Vicepresidente e se per caso il Vicepresidente si trovasse in una condizione di impossibi-

lità a dover presiedere le riunioni, noi non potremmo tenere le sedute perchè manca il Presidente ed il Vicepresidente.

Ma quello che a me pare più rilevante nella situazione che si è determinata in Consiglio Regionale con il gesto compiuto dal gruppo consiliare della S.V.P., al quale ha ritenuto di dare adesione il Presidente del Consiglio, è il fatto che il Presidente del Consiglio Regionale dovrebbe sempre scindere la sua posizione, la sua carica di Presidente, dagli atteggiamenti politici che il gruppo politico, al quale egli appartiene, assume. Non è detto che perchè il gruppo politico assume un determinato atteggiamento, anche il Presidente del Consiglio lo debba assumere. La funzione di Presidente del Consiglio è una funzione che vorrei quasi definire di indipendenza politica entro certi limiti, ben inteso. Questa funzione il Presidente in carica del Consiglio non ha inteso assolvere, questo dovere egli non ha inteso adempiere. Per me, ripeto, è venuto meno a quei doveri, a quegli obblighi che sono prescritti dallo Statuto, e come tale il Consiglio ha l'obbligo di revocarlo dalla carica. E anche se siamo verso la scadenza del Consiglio, penso che questo non possa in ogni caso esimersi dall'adempire a quello che per noi, Consiglieri e membri del Consiglio, è un preciso dovere statutario.

Quindi, dichiaro fin da questo momento di trasformare l'interpellanza in mozione e mi riservo di presentarla al più presto possibile.

PRESIDENTE: Interpellanza dei cons. Mitolo e Preve Ceccon al Vicepresidente del Consiglio Regionale:

I n t e r p e l l a n z a

al Vicepresidente del Consiglio Regionale

per conoscere

quale posizione intenda assumere a tutela della dignità del Consiglio Regionale gravemente offeso dalle dichiarazioni di un suo membro, che, in occasione del dibattito per la elezione della Giunta Regionale, ha pubblicamente affermato che il voto che determinò la maggioranza era stato comperato con denaro; e se non ritenga che l'aver lasciato trascor-

rere tutto questo tempo senza una decisione possa avallare presso l'opinione pubblica il sospetto che l'accusa sia vera ».

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, Lei sa probabilmente di che cosa si tratta perchè, oltre a tutto, possiede anche un ufficio stampa. All'indomani della elezione del Presidente della Giunta i giornali regionali, tra le molte impressioni raccolte negli ambienti del Consiglio, riportarono per esteso una dichiarazione dovuta ad un Consigliere. In essa dichiarazione palesemente, chiaramente si affermava che nel Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige si era ripetuto — e adopero quella parola ormai passata nel vocabolario comune della lingua italiana l'intrallazzo che già conosceva il Consiglio Regionale della Sicilia.

PRUNER (P.P.T.T.): Troppa fantasia!

PREVE CECCON (M.S.I.): Si disse che qualcuno il voto lo aveva venduto per denaro.

Il giorno successivo un giornale nazionale faceva eco a quello che la stampa regionale aveva riportato e su un ampio titolo che occupava tutta la prima pagina del giornale stesso — giornale finanziato evidentemente con i soldi del contribuente, perchè appartiene allo Stato, « Il Giorno » —, si riprendeva l'accusa formulata appunto da quel Consigliere e si diceva « In Alto Adige come in Sicilia ». Questo era il grande titolo. E con abbondanza di particolari più o meno veri si veniva praticamente a confermare quella che era stata l'autorevole dichiarazione di un componente del Consiglio Regionale.

Ora abbiamo atteso, abbiamo aspettato perchè chiarimenti venissero da parte degli organi preposti alla tutela dell'onorabilità del Consiglio, perchè ci rifiutiamo assolutamente di credere che qualcuno qui dentro abbia fatto mercato del proprio voto. E tali precisazioni giunte non sono. Evidentemente il motivo di questo va ricercato nei motivi che hanno ispirato l'interpellanza prima illustrata dal collega Mitolo. È logico che da parte di chi di dovere, prese di posizione alcuna non sono giunte di fronte a queste dichiarazioni. Pertanto ci siamo permessi adesso di presentare questa interrogazione perchè ravvi-

siamo in quelle notizie della pura e semplice diffamazione nei confronti di una Assemblea legislativa.

Pertanto attendo da Lei una doverosa risposta perchè pensiamo effettivamente che l'aver atteso fino a questo momento possa ingenerare in qualcuno la convinzione che quanto denunciato con tanta leggerezza sulla stampa possa essere vero.

PRESIDENTE: Da parte mia personalmente devo confessare che non ho sentito questa frase nè ho letto quel giornale. Può darsi che l'Ufficio stampa lo abbia anche segnalato, ma io lo ignoro. Dico poi che l'Ufficio di Presidenza, cioè il Presidente, perchè nello spazio intercorrente fra un Consiglio e l'altro il Presidente è in funzione, non ha dato a me incarico, nè ha discusso nell'Ufficio di Presidenza di questa cosa.

Adesso che lei ha provocato un'interpellanza sulla questione evidentemente l'Ufficio di Presidenza esaminerà il caso. Se il Consigliere regionale che ha fatto questa dichiarazione intende lui chiedere, in quanto indirettamente può essere toccata la sua onorabilità, chiedere una commissione, bene, se no faremo noi degli accertamenti chiedendo a quel Consigliere le ragioni delle sue dichiarazioni: se sono state fatte effettivamente, se il giornale ha invece riportato una cosa inesatta, perchè effettivamente è giusto non lasciare che la cosa non abbia il suo seguito e non sia giustamente chiarita, se è un fatto avvenuto nell'Assemblea in quel giorno.

NARDIN (P.C.I.): Se è un fatto avvenuto extra Assemblea non so che cosa possa fare il Presidente!

PRESIDENTE: Non ho altro da aggiungere.

PREVE CECCON (M.S.I.): Di fronte a questa sua risposta mi dichiaro senz'altro soddisfatto ed attendiamo tutte quelle misure che Lei vorrà intraprendere appunto nello spirito della dichiarazione testè fatta.

PRESIDENTE: Interrogazione urgente del consigliere Mitolo al Vicepresidente del Consiglio Regionale.

Mi permetto presentare la seguente

Interrogazione urgente

per conoscere se, sull'esempio di quanto ha disposto il Presidente del Senato nei confronti del sen. Sand, non ritenga di disporre immediatamente un'inchiesta per accertare quali compiti svolgerà il cons. reg. dott. Benedikter all'O.N.U., presso la quale si reca per conto del suo partito in occasione del dibattito per l'Alto Adige, allo scopo di stabilire se tale incarico sia compatibile coi doveri della carica ricoperta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Decade perchè Benedikter è qui, l'abbiamo visto ieri sera. Ha preso paura! (ILARITÀ).

MITOLO (M.S.I.): Non solo perchè adesso apprendo che il cons. Benedikter non è partito, ma anche perchè ho letto stamane sui giornali il comunicato della direzione della S.V.P., con il quale si precisano i compiti dei tre inviati all'ONU — si parla di tre, quindi se non è partito probabilmente partirà — ; si precisano questi compiti e si dice che essi sono a disposizione, come esperti, non solo della delegazione austriaca, ma anche della delegazione italiana. Dal momento che la delegazione italiana avrà la fortuna di avere a sua disposizione anche tre esperti del calibro del dr. Benedikter, la mia interpellanza ha perduto ogni ragione di essere e pertanto la consideri ritirata, signor Presidente.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): È valsa a spaventarlo ed a farlo restare qui!

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Nardin:

« Il sottoscritto Consigliere chiede di interrogare il Presidente della Giunta Regionale per conoscere i dati relativi a tutti i contributi concessi sino ad oggi dall'amministrazione Regionale, e a qualsiasi titolo, alle amministrazioni comunali di Trento, Rovereto, Bolzano e Merano. Si chiede risposta scritta ».

La risposta è la seguente:

In riferimento alla interrogazione da Lei presentata in data 30.6.1960 e facendo seguito alla mia lettera n. 642/I dell'11 corr. mese, pregiomi

trasmetterLe qui uniti gli elenchi relativi alle somme finora erogate dalla Giunta regionale, a qualsiasi titolo alle Amministrazioni Comunali di Trento, Rovereto, Bolzano e Merano.

Gli elenchi riguardano:

- i contributi concessi a sensi della Legge Regionale 30.5.1951, n. 3 per l'esecuzione di opere pubbliche;
- i contributi concessi a ripianamento dei bilanci deficitari;
- i contributi concessi sui capitoli di spesa dell'Assessorato della Previdenza, dell'Assistenza Sociale e della Sanità.

Distinti saluti.

Interrogazione del cons. Nardin all'Assessore regionale dottor Dalvit:

« Il sottoscritto Consigliere chiede di interrogare l'Assessore regionale alle comunicazioni e ai trasporti per conoscere l'entità delle somme erogate sinora (quindi relativamente agli anni scorsi) e a quale titolo da parte dell'Amministrazione regionale alla S.A.S.A. di Bolzano. Il sottoscritto chiede risposta scritta ».

Leggo la risposta scritta trasmessa dall'Assessore dottor Dalvit:

«In riferimento alla interrogazione da Lei presentata in data 30.6.1960 e trasmessami dalla Presidenza del Consiglio Regionale con foglio n. 3334 del 13 corr. mese, la informo che da parte della Amministrazione regionale non è stata mai erogata somma alcuna alla S.A.S.A. di Bolzano

Distinti saluti ».

Interrogazione del cons. Paris all'Assessore dei lavori pubblici; non c'è l'interrogante e quindi decade.

Altra interrogazione del cons. Raffaelli che decade per l'assenza dell'interrogante.

Potrei leggere quella riguardante i Consiglieri Mitolo e Ceccon:

I n t e r r o g a z i o n e

al Presidente della Giunta Regionale,

per conoscere

la reale consistenza dei danni patiti nel settore del tabacco, sotto e fuori garza, sia per ciò che

concerne il settore della produzione, della trasformazione e della mano d'opera e quali provvidenze abbia sollecitato presso gli organi competenti ».

Non rimane che questa. La parola all'Assessore sostituto Pedrini.

PEDRINI (D.C.): Pur nella modesta estensione di 96 ettari sottogarza e di 220 Ha. in pieno campo, la coltura del tabacco costituisce una ottima integrazione della economia agraria di determinate zone, soprattutto nei riflessi della quantità di manodopera maschile e femminile che riesce a impiegare.

La sopravvenienza di una nuova malattia, la peronospora, ha falciato le colture in misura rilevante e cioè per l'80% nelle colture sottogarza e per il 50% nelle colture a pieno campo. Della comparsa di questa nuova malattia si sono occupati immediatamente l'Assessorato regionale agricoltura e foreste attraverso l'Ispettorato agrario di Trento, a mezzo anche dell'Osservatorio delle Malattie delle piante di Bolzano; un interessamento è stato svolto pure dal Monopolio Tabacchi e infine dal Ministero dell'Agricoltura che ha assicurato interventi per la lotta sanitaria.

Le indicazioni dei tecnici per una lotta preventiva, non sempre e in ogni senso concordanti, hanno deciso i coltivatori a sotterrare steli e radici delle colture a pieno campo e piante intere colle foglie nelle colture sottogarza, e a sotterrare il tutto e a seminare un erbaio, allo scopo di soffocare eventuali rigetti che potessero propagare la malattia.

Anche in questo settore si è in attesa di una relazione tecnica dettagliata che offra elementi per eventuali interventi e si sta studiando, con i diversi Assessorati, i provvedimenti per assicurare in qualche forma la continuità di impiego per la manodopera che potrà rimanere disoccupata.

Ripeto, è una malattia nuovissima proveniente dall'America che ha distrutto praticamente tutto il tabacco dell'Inghilterra e rapidamente si è propagata attraverso la Germania, l'Austria, e poi si è fermata decisamente distruggendo tutte le colture in provincia di Trento del tabacco sotto garza, che era ancora da raccogliere. Se ne erano appena raccolte le prime foglie.

Il 12 settembre si è avuta una riunione presso il Commissario del Governo, provocata dai sindacati C.I.S.L. delle tabacchine. Alla riunione hanno partecipato l'Assessore regionale Bertorelle, l'Assessore provinciale Dalla Rosa, il Sindaco di Mori, i sindacalisti della C.I.S.L. e il Direttore regionale dell'Ufficio del lavoro.

È stata esposta la situazione delle tabacchine che nel 70% resterebbero disoccupate (si tratta di oltre 1000 persone). Si è deciso di svolgere un accertamento dell'effettivo stato di bisogno delle tabacchine che resteranno disoccupate. È stato incaricato allo scopo l'Ufficio del lavoro. Regione e Provincia e tutti gli altri Enti interverranno con opportuni stanziamenti per sovvenire alle necessità.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io sono soddisfatto nell'apprendere quanto l'Assessore predisposto al settore dell'agricoltura è stato in grado, anche se non con la profondità dei dati necessari, ma con la promessa che tale profondità sarà senz'altro raggiunta, è stato in grado di delucidare quanto di gravi calamità aveva incontrato questo particolare settore della nostra agricoltura. Sento che non solo la NATO è in crisi, ma è in crisi la ... NATO del tabacco perchè la malattia viene dall'America, attraversa la Germania; e quindi evidentemente a malattia nuova mezzi nuovi si impongono. È logico che l'autorità preconstituita nel settore si trova a un certo momento a operare in terreno irto di difficoltà. Comunque è consolante il fatto di sentire che sia nel settore della produzione diretta, sia nel settore della mano d'opera già le autorità regionali e le autorità provinciali sono intervenute e che anche sia stata interessata l'autorità centrale, in modo che gli sforzi indubbiamente notevoli di questi enti possano essere coordinati e raggiungere il loro frutto. Bisogna tener presente anche, nel piano della nostra economia regionale, tutto questo particolare settore, che non è mai ricorso alla autorità regionale e quindi maggiormente penso meriti una nostra considerazione e attenzione. Sono senz'altro certo che comunque quando questa inchiesta sarà approntata, lei sarà in grado di darci tutto il panorama esatto degli interventi che i singoli organi vorranno creare.

PRESIDENTE: Le interrogazioni e interpellanze sono esaurite. La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Proponerei che il Consiglio volesse consentire che si inverta un po' l'ordine del giorno per la trattazione dei temi che dobbiamo affrontare, dando la precedenza alla trattazione del tema relativo alla legge del nostro personale. La ragione dell'urgenza è nota particolarmente ai membri della commissione legislativa affari generali; è che il 23, cioè domani, scade il termine assegnato dalla legge n. 23 per la presentazione delle domande di passaggio nei ruoli regionali da parte del personale comandato. Il personale ha vivamente pregato l'amministrazione e, attraverso l'amministrazione, naturalmente il Consiglio, affinché prima della scadenza di quella data si risolvano alcuni temi, in modo particolare quello che vedrete trattato in questa legge che è quello dell'assicurazione contro i casi di malattia.

Per queste ragioni pregherei il Presidente e il Consiglio di consentire l'anticipazione della trattazione di questo tema.

PRESIDENTE: È stata fatta la proposta di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 159: « Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 ».

Nessuno prende la parola sulla proposta? Distribuite le schede. Occorre la maggioranza qualificata dei presenti.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 25 votanti, 25 favorevoli.

Quindi apriamo senz'altro la discussione. La parola al relatore.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): I signori Consiglieri avranno a disposizione la relazione così come è stata distribuita settimane fa e la modifica, in conseguenza dei lavori compiuti dalla commissione legislativa e dalle conseguenti decisioni prese dall'amministrazione in conformità con le proposte della commissione legislativa (*legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione per la relazione della commissione legislativa affari generali.

SEGNANA (D.C.): (*legge la relazione della commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio agli articoli: approvato all'unanimità.

Il testo della commissione è un testo di rielaborazione completa, leggo e faccio votare su questo.

Art. 1

Il 3 comma dell'art. 7 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'assicurazione di malattia i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione regionale sono assicurati presso un ente mutualistico di malattia, che garantisca un trattamento non inferiore a quello riconosciuto agli impiegati civili dello Stato.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con l'ente prescelto apposita convenzione allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione di cui sopra.

Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale non dovranno superare la misura dell'8% e quelli a carico del personale la misura del 2%.

Domando perchè ci sono i punti e non capisco se l'ultimo comma « nella contribuzione anzidetta è compresa l'assicurazione contro le malattie per i pensionati e loro familiari » va introdotto o va stralciato. La proposta della commissione quale è?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): È stralciato l'ultimo comma.

SEGNANA (D.C.): Sì, è stralciato.

PRESIDENTE: Allora facciamo punto dopo « la misura del 2% ».

SCOTONI (P.C.I.): No.

PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo allora « la misura del 2% della retribuzione soggetta a contributo ». Metto ai voti questo emendamento: unanimità. Metto in votazione tutto l'articolo.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, mi pare che dobbiamo fissare la nostra attenzione non solo sull'art. 1, ma anche sull'art. 1 bis che ne è il coronamento. Questo per una discussione che mi sembra di dover anticipare.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sì!

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei anzitutto osservare come nel testo redatto dal presentatore appunto si venga a fissare la percentuale a carico del dipendente e quella a carico dell'amministrazione. La prima è fissata nell'1,50%, la seconda nell'8%. Nel testo redatto dalla commissione legislativa noi vediamo la preoccupazione di togliere un determinato ente che aveva garantito la sua assicurazione nella misura che ho prima letta. Questa misura viene mantenuta nel nuovo articolo e praticamente si tace il nome dell'ente presso il quale si voleva fare l'assicurazione. Noi sappiamo tutti come delle perplessità siano sorte nei confronti dell'ente citato nel testo del proponente la legge, proprio da parte del personale. Pertanto l'amministrazione, nell'accogliere queste rimostranze fatte dal personale, ha pensato di redigere l'articolo come è stato modificato dalla commissione. Però mi pare che fissare in esso testo quelli che erano i limiti posti dal precedente ente sia praticamente un tenere la porta aperta nei confronti di questo; e allora se la teniamo aperta nei confronti di questo mi pare che anche nell'articolo 1 bis veniamo esattamente ad inserire per la legge il nome di un altro ente, mentre la preoccupazione di questa legge era quella di escludere a priori nel suo testo presso quale ente ci si dovesse assicurare o procurare l'assicurazione dei dipendenti. Mi pare quindi che quello che era uscito dalla porta con la Cassa mutua provinciale entra dalla finestra con l'INADEL, e mi pare che non sia giusto adottare queste due misure.

Non penso di dover spendere parole sul fatto della Cassa mutua provinciale, presso la quale si doveva attuare la prima assicurazione, perchè ogni discussione è superata dal testo di questa legge, che lascia alla amministrazione la facoltà di scegliere l'istituto più conveniente.

Pertanto, on. Presidente, penso che veramente come ci comportiamo con l'art. 1 ci si debba comportare con l'art. 1 bis, e penso che, come non fissiamo gli enti, sia inutile fissare anche la misura contributiva ad essi dovuta.

CORSINI (P.L.I.): Devo precisare che il modo in cui si sono susseguite le proposte e le variazioni nella trattazione di questa materia e anche la ristrettezza del tempo che è stata concessa — questa relazione è stata consegnata stamattina quando era già in corso la seduta consiliare —, può darsi che abbiano fatto aumentare ancora quella inevitabile confusione che è nata intorno a questo argomento per la presentazione di tesi molto disperate e forse perchè l'amministrazione regionale aveva una propria tesi e una propria idea che ha voluto sostenere fino all'estremo limite del possibile, di fronte alla quale poi a un dato momento ha ripiegato e, come al solito, nel ripiegare avvengono delle forme di rammendo e di rappezzo che non lasciano molta chiarezza in ciò che si è definitivamente concluso. Questi artt. 1 e 1 bis — la osservazione fatta dal cons. Cecon mi pare esatta e giustificatissima — presentano un sacco di difficoltà e di oscurità. È sarò ben lieto se almeno questo intervento porterà il Presidente della Giunta Regionale a dare qualche ulteriore spiegazione.

Non mi rendo conto per esempio come si intenda corrispondere a quello che è il primo comma dell'art. 7 della legge fondamentale. Nel primo comma dell'art. 7 si dice: « Agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione, nonché i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato ». Questo articolo, tanto quello proposto nel testo della Giunta quanto quello proposto nel testo della commissione, l'art. 1 viene a parlare: « Agli effetti della assicurazione di malattia i dipendenti in servizio o

in quiescenza dell'Amministrazione regionale, sono assicurati presso un ente mutualistico di malattia che garantisca un trattamento non inferiore a quello riconosciuto agli impiegati civili dello Stato». Mi sembra in sostanza che questo articolo restringa tutta quella che è la materia esclusivamente all'assicurazione agli effetti di malattia proprio per quel tale problema di fondo, a cui ha accennato il cons. Ceccon, che era quello di volere a tutti i costi che il personale regionale fosse assicurato presso le due Casse di malattia di Trento e di Bolzano. Vorrei poi, se la Giunta è in grado di dare più ampie e dettagliate spiegazioni al Consiglio, sapere per quali motivi e per quali vantaggi è stato scelto nell'art. 1 bis un determinato ente previdenziale ed assistenziale piuttosto che un altro; e più di tutto gradirei sapere quale è l'onere che deriva alla Regione da questa scelta ed ai dipendenti; vedere se è in grado la Giunta di dirci e assicurarci che attraverso questa forma di agganciamento con l'INADEL, il personale dipendente dalla Regione avrà l'optimum, il massimo di assistenza sia quando è in servizio sia quando è in quiescenza, e tutte quelle forme di assistenza e di previdenza che sono ormai entrate nell'uso comune di questi enti tipo ENPAS e via dicendo, o se invece alla Regione ne verrà un onere maggiore, al personale ne verrà un onere maggiore, se mancheranno forme di assistenza sia quando si è in servizio, sia quando si è in quiescenza. Perchè ci sono anche altri enti previdenziali.

Le mie preferenze non vanno nè all'uno nè all'altro; se dovessi dire quale è l'esperienza che ho fatto, come impiegato dello Stato, ad essere assistito da un determinato ente, direi che mi lamento come si lamentano tutti quanti perchè le corrispondenze non sono mai pari alle aspettative o a quello che sarebbe necessario. Però mi risulta che ci sono anche altri enti che fanno percentuali minori, e io proprio credo che la Giunta Regionale non può già nè convincere noi Consiglieri nè particolarmente il personale che sia meglio una determinata soluzione piuttosto che un'altra, se a un dato momento non viene e ci dice: aggregando il personale a questo determinato ente la Regione sopporta questo onere, il personale sopporta quest'altro, e i vantaggi previdenziale e assistenziali per malattia, per buona

uscita, per stato di quiescenza sono questi; per quest'altro ente sono quest'altri; e per quest'altro ente sono ancora questi. Solo alla fine mi pare che noi potremmo prendere una decisione motivata che non torni a svantaggio del personale, e che più di tutto tenga conto di quello che era lo spirito di questo art. 7, che era quello di dare dei benefici assistenziali e previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato. Non basta che mi si dica che un ente dà, per esempio, un'assistenza di malattia pari a quella che si ottiene da un altro ente, bisogna vedere se c'è la possibilità di colonie, di assistenza di vario tipo, se, come accade con lo E.N.P.A.S., c'è la possibilità di accendere dei prestiti con la procedura rapida e a basso tasso di interesse, se esistono effettivamente tutti questi vantaggi in questi enti ai quali la Giunta dice di voler aggregare il personale regionale o ha intenzione di aggregare il personale regionale.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola?

DALLA ROSA (D.C.): Ci siamo un po' consultati e, sentite le dichiarazioni che ha fatto adesso il cons. Ceccon e quelle fatte dal consigliere Corsini, desideriamo proprio chiarirci le idee perchè comprendiamo che questo argomento è delicato, sappiamo quali siano le aspettative del personale e dei comandati. E pertanto pregherei il Presidente del Consiglio e il Consiglio di voler attendere un attimo in modo da buttar giù alcuni emendamenti nei quali tradurre i nostri pensieri.

PRESIDENTE: Sospendiamo 10 minuti.

(Ore 12).

Ore 12.25

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al Presidente Odorizzi.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Io sono grato al cons. Ceccon e al cons. Corsini per le domande che hanno posto, perchè così mi mettono in grado di dire alcune cose che forse servono a chiarire la situazione agli interessati, cioè al personale

che si trova, per comprensibili ragioni, ad essere più o meno sempre in uno stato di preoccupazione, magari persino di ansietà, per quel che riguarda la sua posizione. Ricordate tutti che la legge, quindi la volontà del Consiglio Regionale, manifestata attraverso la legge, è nel senso che il personale venga assicurato presso le Casse Provinciali di malattia. Bisognava che presso le Casse Provinciali di malattia venisse assicurato un trattamento non inferiore a quello accordato ai dipendenti dello Stato. L'amministrazione regionale si è preoccupata di obbedire a questo precetto legislativo. Già un anno fa, al termine di consultazioni e trattative che, quando si scende al dettaglio, diventano sempre molto laboriose e difficili si era già composto il testo della convenzione tra le due Casse. Su quel testo, a proposito del quale erano stati interpellati anche i rappresentanti del personale, in quel momento esisteva il pieno consenso di tutti, al punto che l'Amministrazione regionale deliberò e approvò le convenzioni. Senonchè, siccome l'onere finanziario di quelle tali convenzioni, ragguagliato all'8% a carico dell'Amministrazione e al 2% a carico del personale, portava ad un superamento dei normali contributi di assicurazione degli enti pubblici e dello Stato, la Corte dei Conti, anzichè ammettere a registrazione il provvedimento amministrativo, ebbe a chiedere un provvedimento legislativo che autorizzasse l'Amministrazione alla corresponsione delle citate aliquote. Discussione lunga, perchè la richiesta non sembrava del tutto infondata, ma si sperava di superarla. Ad un certo punto si arriva finalmente alla convinzione di dover uscire con un provvedimento legislativo.

Allora si è aperta la serie delle ricerche ulteriori, forse la Cassa di malattia non va, forse è preferibile l'ENPAS, forse l'ENPADEL; andiamo, sentiamo e vediamo; tutto un lavoro di ricerca, di discussione ecc. che si è protratto fino a ieri sera, tanto per essere esatti, direi fino a questa mattina. Perchè anche stamane, nonostante l'accordo e lo stato di persuasione raggiunto ieri sera dalla commissione al termine di un esame abbastanza dettagliato della cosa, nonostante questo, anche stamane i rappresentanti del personale hanno sentito il dovere, dal loro punto di vista giustificatissimo, di prospettare ancora altre obiezioni, e altre perples-

sità, altre difficoltà. Quale è il punto fermo fatto ieri sera dalla Commissione? Venire incontro alla incertezza di convinzioni del personale circa l'opportunità di essere assicurato presso la Cassa di malattia. Svincolarsi quindi dal precetto precedente della legge, che faceva obbligo di assicurare il personale alla Cassa di malattia. Questo punto di vista è stato accolto dall'amministrazione la quale, informata del lavoro della commissione, ha creduto di poter dire di sì, precisando però che, siccome non può esserci un periodo di scopertura dei rischi di malattia, l'amministrazione concluderà la convenzione già pronta con la Cassa di malattia, avendo tale convenzione la durata di un anno. Ecco perchè cons. Ceccon — assente —, noi abbiamo dovuto includere anche nella formulazione generica la autorizzazione all'Amministrazione regionale a pagare fino all'8% e per il personale a contribuire fino al 2%, perchè questi sono appunto i contributi da dare in quanto l'assicurazione venga radicata presso le Casse provinciali di malattia. Però abbiamo modificato il testo dell'art. 7 lasciando all'amministrazione la facoltà di scegliere in definitiva l'istituto assicuratore più gradito e più corrispondente ai fini che la legge si propone. Entro questo anno di durata della convenzione con le Casse di malattia, l'Amministrazione si propone di continuare nella ricerca della soluzione migliore, naturalmente mantenendosi a contatto con il personale interessato, vedendo di comprendere fino al limite del possibile tutte le aspirazioni che verranno esposte. Vale sempre il principio, che rimane immutato nella legge, che al personale deve essere assicurato un trattamento non inferiore a quello accordato ai dipendenti dello Stato. Lungo l'anno vedremo; funzioneranno in maniera soddisfacente le convenzioni con le Casse provinciali di malattia? Nascerà uno stato di convinzione favorevole a questo rapporto, dopo l'esperienza? Sarà possibile allora, dopo questa prima esperienza, eventualmente introdurre delle modificazioni a quelle convenzioni, atte a perfezionare ancor di più il rapporto nel senso desiderato dal personale? Riconfermeremo quelle tali convenzioni. Non sarà così? Apparirà viceversa più conveniente, più razionale, più rispondente ai bisogni del personale, mutare istituto; muteremo istituto. Questo il significato del primo articolo, nel

testo proposto dalla Commissione e che deve rimanere immutato. Per quanto riguarda invece l'art. 1 bis, la sua ragione d'essere nasceva anche qui da una esigenza di copertura dell'onere finanziario da autorizzare con legge. Già attualmente il nostro personale è assicurato per questo atto di previdenza presso l'INADEL; è noto, soltanto, che parte dell'onere relativo deve essere sopportato dall'amministrazione in base alla convenzione conclusa con l'INADEL. Il personale dice: se domani l'amministrazione regionale nel concludere un nuovo rapporto con il nuovo istituto, ENPAS, si troverà ad avere la possibilità di assicurarsi anche il premio di integrazione a fine di servizio assicurato presso l'INADEL, non potrà più farlo perchè nella legge si nomina l'INADEL. Rispondo: questa è una legge che continua ad essere in fase sperimentale come è stata tutta la legge n. 23, lo avevamo dichiarato più volte. Noi creiamo delle ipotesi di inquadramento, di sistemazione del personale, delle ipotesi di determinazione dello stato giuridico di carriera del personale, conosceremo questa legge in realtà soltanto quando l'avremo applicata. Appaiono di sicuro situazioni che dovranno essere normalizzate, tradotte in norma volta a volta, come abbiamo già fatto, essendo già la quarta modificazione che apportiamo alla legge. Verrà il momento in cui sulla base di tutte queste esperienze dovremo fare un testo unico e coordinato. In quella sede è certo che potremo modificare ulteriormente le nostre decisioni rendendole ancora più conformi al bisogno del personale. È certo che anche se avessimo nominato qui l'INADEL se, in quel momento, per questi atti di assicurazione e previdenza, avessimo dovuto scegliere un altro ente, potremmo esplicitamente dirlo e modificare la legge, essendo implicito nel potere di legiferare il potere di modificare una precedente disposizione. Quindi, tranquillità da questo punto di vista. Si tratta di porre fine almeno parziale ad una situazione che era carente di normazione. Dico parziale esprimendomi male, dovrei dire transitoria. Alla fine di quest'anno di esperimento l'amministrazione, facoltizzata dal nuovo testo dell'art. 1, vedrà quali decisioni prendere e le prenderà animata dallo spirito di trovare il modo di soddisfare nei limiti che siano ragionevoli tutte le aspirazioni del personale. Co-

munque, a proposito di questo art. 1 bis, l'emendamento per il quale è stata chiesta la sospensione, può andare. Esso, nella sostanza, lascia le cose come stanno e risponde alle finalità che ci eravamo proposte, perchè autorizza l'amministrazione regionale alla copertura di quella parte di onere che altrimenti non avrebbe avuto una giustificazione legislativa. Quindi quell'emendamento si può accettare. Non altrettanto direi per l'emendamento relativo al testo dell'art. 1, così come ormai era stato letto e preparato, perchè quel testo, così come mi è stato letto, può essere involontariamente fonte di chissà quali altre perplessità e di chissà quali altre difficoltà di interpretazione di applicazione. Resti dunque il primo testo dell'art. 1, così come fatto dalla Commissione; si accetti pure, almeno per quanto riguarda la Giunta, lo emendamento proposto al testo 1 bis; si prenda atto che questa materia ha oggi la disciplina che ho detto, ma l'ha con carattere di esperienza, quindi con carattere implicitamente anche transitorio. Guardate che lo scegliere altro istituto è una cosa non facile. Le difficoltà pratiche nascono dal fatto che nessuno istituto a carattere nazionale o a carattere locale offre prestazioni identiche a quelle di un altro istituto. Ci sono sempre settori, aspetti, prestazioni a proposito delle quali il trattamento è diverso. Ridurre ad uniformità ordinamenti diversi è quasi sempre impossibile. Quando si pensa a qualche istituto nazionale, tipo ENPAS, altre difficoltà sorgono in quanto l'ENPAS — per legge — è istituto per la assicurazione dei dipendenti dello Stato, espressamente; bisognerebbe ottenere una modifica della legge dello Stato e dovrebbe essere stabilito con altra legge che all'ENPAS possono essere assicurati anche i dipendenti delle Regioni o degli enti locali in genere. C'è un altro ente con il quale il personale ha avuto dei contatti e che, a giudicare da quanto è stato detto ai rappresentanti del personale, potrebbe concludere questa assicurazione in forma perfettamente soddisfacente, è l'ENPADEL. Ma io immagino, io sono sicuro che quando si andrà a concretare la relativa convenzione e dalle formulazioni e dagli indirizzi generali si scenderà a precisare le condizioni di dettaglio in ordine alle singole prestazioni, potranno nascere difficoltà. Ecco che io dico: utilizzeremo nel migliore dei modi questo

anno di esperienza, non fossilizzandoci in un'unica soluzione, affinché si acquisisca la certezza di poter avere altri sbocchi, migliori di quello attuale. Se non sarà così, vedremo il da farsi al termine dell'anno. Ma quello che mi preme dire, a conclusione di quanto ho fin qui riassunto, è che, affermato il principio che il personale avrà comunque un trattamento per questi aspetti non inferiore a quello dei dipendenti dello Stato, le modalità saranno scelte con lo spirito di venire incontro nel modo migliore alle esigenze del personale esposte.

È stata fatta una richiesta specifica dal cons. Corsini di dire quale è lo onere per la previdenza integrativa che viene corrisposta all'atto del collocamento a riposo del personale. L'onere è del 2% a carico della Regione sugli stipendi che vengono tassati per i contributi assicurativi e del 2% a carico del personale, totalizzando sul volume degli stipendi un onere di 12 milioni circa a carico della Regione e di 12 milioni circa a carico del personale. È certo che alla scadenza del servizio, il personale ha la stessa liquidazione che percepisce il personale dello Stato. Il rapporto è stato concluso con l'INADEL perchè istituto che poteva fare questa operazione, che ha accettato di fare questa operazione, con noi, mentre i dipendenti dello Stato non fanno capo all'INADEL ma all'ENPAS anche per queste cose, o a un altro ente dello Stato. Questa è stata la conclusione che è nata avendo trattato con questi istituti nazionali e avendo trattato naturalmente al meglio. Questo è quanto voglio dire. Quindi vorrei che il Consiglio si convincesse che quello che si fa oggi rappresenta un passo avanti nella costruzione del difficilissimo edificio che è la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, ed è frutto di uno spirito sereno che ci consentirà, più avanti ancora nel tempo, di arrivare ad altre soluzioni, ove l'esperienza le suggerisca.

CORSINI (P.L.I.): Debbo insistere per scarico di responsabilità, perchè quando si tratta di questioni concernenti il personale e quello che accadrà allo stesso nelle contingenze più dolorose della vita e meno facilmente sopportabili — me lo lasci dire, signor Presidente, perchè sono impiegato statale e di questi enti ho avuto bisogno e a volte mi

sono lamentato della mancanza di corresponsione a quelle che erano le aspettative —, io proprio per scarico di responsabilità devo chiaramente esprimere quali sono le mie critiche a questa soluzione che la Giunta ci prospetta adesso per bocca del suo Presidente. È un po' — domando scusa — un atteggiamento quello che ci prospetta la Giunta di chi dice: guardate, non siamo ancora riusciti ad uscire da questa materia, aspettiamo per un anno, fino al momento in cui vedremo quale sarà la strada migliore. Ma se questo aspettare per un anno, signor Presidente, volesse e potesse lasciare le cose con perfetta tranquillità di tutti, direi anche: va bene, facciamo l'esperimento! Ma questo esperimento, almeno per un anno, lei non può non consentire, è negativo per il personale, almeno per un anno. È negativo, perchè in questo anno paga una tangente maggiore...

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Perchè?

CORSINI (P.L.I.): ... perchè per un anno paga una tangente maggiore, perchè per un anno non ha un'uguaglianza di trattamento con tutte quante le forme previdenziali e assistenziali come potrebbe avere con un'altra soluzione. La soluzione può sembrare ragionevole, questa di dire: aspettiamo e facciamo un esperimento. È meno ragionevole nel momento in cui dalle parole del Presidente della Giunta sentiamo che più che un esperimento aperto a tutte le soluzioni, è un esperimento inteso ad accertare se si può continuare su questa strada sulla quale siamo già, cioè rimanere legati alle due Casse di malattia di Trento e di Bolzano; è meno ragionevole ancora questa soluzione nel momento in cui ci accorgiamo che invece che fare una convenzione con un ente che comprenda tutte le forme di assistenza di malattia, di previdenza e via dicendo, qui siamo costretti a farne due convenzioni: una con la Cassa di malattia per un anno ancora, come al testo dell'articolo 1 della commissione, per quanto riguarda la forma di assistenza in caso di malattia; ed un'altra con un'altro ente, per tutte quelle che sono le altre forme previdenziali che sono previste per il personale. Anche da questo punto di vista la soluzione perciò, anche se provvisoria, non mi pare sia nè convincente nè

ragionevole. Non occorre poi, io credo, un anno di tempo per convincersi che legare il personale alla Cassa di malattia di Trento e di Bolzano non è un'opera buona che facciamo per il personale; può darsi che sia un'opera buona che facciamo per le due Casse di malattia di Trento e di Bolzano, può darsi che serva ad aiutare l'esistenza di questi enti che d'altro canto hanno bisogno di essere aiutati, perchè raggiungano pure delle finalità assistenziali in altro campo. Ma non mi sentirei mai di dover dire: perchè vivano gli uni bene, gli altri vivano meno bene! Perchè sostengo che non occorre un anno per formarsi la convinzione che per quanto si faccia non si riuscirà mai ad ottenere da una aggregazione ai fini della previdenza e dell'assistenza del personale regionale alle Casse di malattia una uguaglianza con quella che si potrebbe avere con gli altri enti? Perchè, a meno che non si ritorni e non si faccia un lavoro enorme della struttura assistenziale delle Casse di malattia anche fuori della Regione Trentino - Alto Adige, rimarrà sempre indubitato — e, anche se si dovesse fare questa parte che ho accennato prima, verrebbe a costare enormemente —, rimarrà sempre indubitato che dalle Casse di malattia di Trento e Bolzano il personale potrà tutt'al più avere un'uguaglianza di assistenza in caso di malattia come da altri enti, ma non potrà mai avere dalle Casse di malattia quei vantaggi assistenziali e previdenziali, al di fuori del caso di malattia, che ha da altri enti. Per cui dovremmo sempre inevitabilmente avere per lo meno due forme di enti che assistono il personale regionale. E anche questo mi pare che nè da un punto di vista della praticità, nè da un punto di vista economico sia una soluzione sostenibile.

Ho accennato prima — nel mio primo intervento — che era fatto esclusivamente per suscitare la discussione e avere queste delucidazioni, — ho accennato a molte forme di assistenza che danno questi enti a carattere nazionale. Ma qui nel corridoio un momento fa domandavo: che cosa accade a un personale regionale che si ammali, per esempio, fuori della Regione?

Andrà con il libretto della Cassa di malattia per farsi ricoverare in un ospedale delle restanti Province d'Italia? O dovrà inevitabilmente ver-

sare una cauzione? Questa cauzione che potrà essere di 50 o 100 mila lire, l'avrà sul momento o non l'avrà? La Cassa di malattia nel momento in cui autorizzerà il ricovero darà, come è stato previsto, immediatamente anche la cauzione? Ma in questo modo passano 5 - 6 - 7 - 10 giorni, sono contingenze dolorosissime, alle quali non possiamo così facilmente esporre il nostro personale che dipende dall'Amministrazione e per lo meno dobbiamo esaminarle. Guardale, vorrei dire, con il microscopio, per cercare che proprio in nessun momento accada che il nostro personale si trovi in condizioni diverse e più perigliose di quelle in cui si trova il personale di altre amministrazioni, che possono essere equiparate.

C'è un'obiezione che ha fatto il Presidente della Giunta, che è fondamentale, ed è quella di dire che l'ENPAS forse non farebbe con la Regione una convenzione di tale natura. Io domando: è stato tentato veramente? è stata fatta un'azione massiccia, come più di una volta la Giunta e lo stesso illustre Presidente hanno fatto in altre occasioni? è stata fatta una azione massiccia per convincere questo ente, nel caso in cui fosse stato ritenuto il migliore, per convincerlo ad assicurare anche i dipendenti della Regione? Questi dipendenti della Regione non sono poi tanto dissimili da quelli che sono i dipendenti dello Stato, anche perchè una buona metà sono dipendenti dallo Stato che stanno per optare per la Regione. Io non credo che se attraverso un'azione massiccia, volenterosa e piena di entusiasmo per arrivare ad una convenzione con l'ENPAS, se l'ENPAS è considerato l'ente migliore, non ci si arrivi. Io confesso che se la Giunta li mantiene così i due articoli, anche con la riforma dell'art. 1 bis, io non li voterò. Me ne dispiace perchè non vorrei che la mancanza del mio voto finisca per bloccare una legge della quale tutti quanti sentono il bisogno. Ma affidare anche per un anno a un esperimento, di cui vedo in gran parte gli aspetti negativi, il personale della Regione, con il mio voto questo affidamento non lo faccio.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 1 bis

« All'art. 7 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23.

è aggiunto il seguente comma :

Ai fini della previdenza integrativa il personale regionale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. Alla copertura dell'eventuale differenza fra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'INADEL per i propri assicurati, l'Amministrazione regionale provvederà con stanziamenti annuali in apposito capitolo di bilancio ».

C'è un emendamento a firma Scotoni-Nardin-Molignoni che dice : dopo la parola « I.N.A.D.E.L. » aggiungere « o altro ente che sia prescelto dalla Giunta Regionale ».

Altro emendamento a firma Samuelli - Dalla Rosa - Segnana che dice : « Alla copertura della eventuale differenza fra l'indennità-premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'ente presso il quale il personale regionale è assicurato, l'Amministrazione regionale provvede con stanziamenti annuali in apposito capitolo di bilancio ».

Questo è sostitutivo dell'intero testo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Era solo per rilevare che il contenuto dei due emendamenti è uguale. Con il primo emendamento proposto dal cons. Scotoni e da altri Consiglieri, mi sembra Molignoni, si intende di aggiungere all'atto del termine INADEL « e qualsiasi altro istituto » per lasciare aperta la regolazione di un rapporto anche con gli altri istituti. Con lo emendamento complessivo proposto dagli altri Consiglieri si fa la stessa cosa, si sopprime cioè l'affermazione esplicita dell'assicurazione nei confronti dell'INADEL e ci si limita ad autorizzare l'Amministrazione regionale a coprire la spesa che sarà a suo carico al fine di assicurare al personale quel tale trattamento di liquidazione al momento della cessazione del rapporto di impiego. Quindi è la stessa cosa. Io preferirei il secondo emendamento, perchè ha la natura di una pura autorizzazione alla spesa e lascia aperta l'assicurazione presso qualunque istituto.

PRESIDENTE: È proposto quello sostitutivo, perchè prima degli emendamenti modificativi vanno votati gli emendamenti sostitutivi, secondo

il regolamento.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vale a dire? ...

PRESIDENTE: Quello di Samuelli, Dalla Rosa e Segnana.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vuole rileggerlo?

PRESIDENTE: « Alla copertura dell'eventuale differenza fra l'indennità-premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'ente presso il quale il personale regionale è assicurato, l'Amministrazione regionale provvede con stanziamenti annuali in apposito capitolo di bilancio ».

DALLA ROSA (D.C.): Solo una cosa, Presidente: penso che il primo comma del vecchio articolo, dell'art. 1 bis, dovrà rimanere anche nel nostro emendamento, cioè: « All'art. 7 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente comma ».

PRESIDENTE: È evidente, il primo comma dice che cosa viene cambiato e quello che viene aggiunto. Si parte dalla considerazione finanziaria per dire, per inciso, l'ente senza chiarirlo.

Allora metto in votazione l'articolo preletto: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Metto in votazione l'art. 1 bis così emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 2

Ai fini previsti dal 2° comma dell'art. 14 e dal 2° comma dell'art. 15 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, il rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti in Regione verrà desunto dal rapporto di rappresentanza dei gruppi medesimi in seno al Consiglio Regionale.

Per le assunzioni di personale salariato, di cui all'art. 13 della legge sopraindicata, si potrà prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione.

È posto a voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto,

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 25 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, sono estese anche alle seguenti categorie di personale:

- 1) personale inquadrato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti dello Stato e transitato nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 22 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23;*
- 2) personale inquadrato nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato a sensi della legge 28 dicembre 1957, n. 1302, transitato o che transiterà nei ruoli regionali;*
- 3) personale proveniente dal ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste inquadrato nelle varie carriere del ruolo organico del personale amministrativo della Regione.*

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

I benefici previsti dal 5° comma dell'art. 22 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, vengono estesi al personale che entro il 23 settembre 1960 ha presentato domanda di inquadramento nei ruoli regionali.

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando a seguito di promozione in carriera, non saranno stati ricoperti nei ruoli organici, amministrativi, tecnici o speciali, previsti dalla presente legge, posti con qualifica di Direttore di Divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione, la nomina dei sei impiegati di cui all'art. 3, lett. b), verrà fatta fra i funzionari aventi qualifica non inferiore a Direttore di Sezione o scegliendoli tra il personale comunque in servizio presso la Regione, sempre di qualifica non inferiore a Direttore di Sezione ».

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 5 bis

L'anzianità di servizio acquisita nella carriera di concetto, rispettivamente nella carriera esecutiva, dal personale dichiarato vincitore dei concorsi previsti dagli artt. 30 e 31 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, è valutata, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta per l'ammissione ai predetti concorsi, solo per metà ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a Consigliere di II^a classe od a Segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonché per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a Direttore di Sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate.

L'anzianità così determinata, nella parte non richiesta per la promozione a Consigliere di II^a classe, od a Segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

È posto ai voti l'art. 5 bis: unanimità.

Art. 6

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai cap. 20, 24 e 25 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Dichiarazione di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede.

Comunico intanto che alle ore 14.30 è convocata la commissione dell'industria e alle ore 15 la commissione delle finanze.

CONSIGLIERI: Alle ore 15.30!

ANDREOLLI (D.C.): Occorre almeno un'ora di tempo e ci sono Consiglieri che sono dell'una e dell'altra commissione! . . .

PRESIDENTE: Mettetevi d'accordo!

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 28 votanti - 24 favorevoli, 4 contrari. La legge è approvata.

MITOLO (M.S.I.): Con la firma del cons. Cecon ho trasformato immediatamente quell'interpellanza, come avevo preannunciato, relativa alla revoca dalla carica del Presidente Magnano, in mozione. Siccome a norma di regolamento, non ricordo quale articolo, perchè sia inserita all'ordine del giorno deve essere provocata una votazione. Faccio la richiesta esplicita perchè la voglia mettere in votazione per inserirla all'ordine del giorno di questa sessione.

PRESIDENTE: L'art. 112 dice: « Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chieda l'inser-

zione della mozione nell'ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista del secondo comma dell'art. 49 », cioè la votazione favorevole dei presenti.

Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: hanno votato 30 Consiglieri - 15 favorevoli, 6 contrari, 9 astenuti.

Per essere inserita all'ordine del giorno occorrono i 3/4, quindi non si è raggiunto il quorum previsto dall'art. 49. La mozione non è quindi all'ordine del giorno di questa seduta. Occorrono i 3/4 dei presenti.

Pregherei i capigruppo di venire un momento con me per questa questione; ne vorrei parlare con loro e con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio lo rinviamo a martedì prossimo, 27 settembre.

La seduta è tolta.

(Ore 13.20).